

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 231

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISCITELLO

Istituzione di una zona franca industriale  
nell'area portuale di Augusta

*Presentata il 30 maggio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I provvedimenti adottati dal Governo dell'Ulivo nel corso della XIII legislatura in materia portuale, cantieristica ed armatoriale — l'istituzione da anni auspicata del Registro navale internazionale, il provvedimento attualmente in discussione in materia cantieristica, le modifiche al codice della navigazione — hanno avviato il rilancio dell'intera politica marittima nazionale dopo anni di immobilismo e di crescente declino delle nostre flotte e dei nostri porti.

Una seconda fase può ritenersi avviata con il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, grazie al quale la regione Sardegna ha avuto la possibilità di rendere operante l'articolo 12 del proprio Statuto, relativo

alla costituzione di porti franchi sul proprio territorio, in ben sei aree.

Il Governo ha inoltre deciso di istituire una nuova zona franca nell'area portuale di Gioia Tauro.

L'istituzione di zone franche nelle aree portuali, dopo i timori che ne hanno limitato l'uso per tutto il dopoguerra e la rigida regolamentazione imposta dalla Comunità europea, può finalmente ritenersi strumento idoneo allo sviluppo delle zone economicamente più depresse del nostro Paese.

Ancora più valido deve ritenersi l'utilizzo della zona franca industriale, un'area dove, in regime di franchigia, possono essere eseguite trasformazioni dei prodotti e delle materie destinate ad un successivo

trasferimento in altri Paesi: in questo caso, nel rispetto della normativa comunitaria relativa alla perfetta impermeabilità della zona franca, favoriscono il decollo economico della zona sia la massa dei redditi di lavoro che si vengono a formare, sia il crescere dell'industria dei servizi e delle infrastrutture.

La migliore dottrina del settore ci informa che se al regime di zona franca si aggiungono una politica di rilancio accompagnata da un *mix* di vantaggi fiscali (minor imposizione diretta sul reddito prodotto, detassazione di investimenti effettuali), di finanziamenti agevolati di fonte regionale, di oculata gestione, è possibile avviare un circolo virtuoso « reddito — profitto — occupazione — consumi » in grado di superare l'economia del sottosviluppo e di spezzare qualsiasi vincolo, politico, criminale, ma anche intellettuale, ad essa legato.

Come eletto nella regione siciliana è pertanto mio preciso dovere cogliere questa occasione e tentare di individuare tutti gli strumenti che consentano l'avvio dello sviluppo della nostra regione (un tempo la più sviluppata d'Europa, oggi afflitta da un tasso di disoccupazione del 23,5 per cento), gravando il meno possibile sulle casse dello Stato.

Il porto di Augusta, uno dei primi in Italia per lo stoccaggio ed il trattamento delle rinfuse liquide, in gran parte idrocarburi, rappresenta certamente uno dei luoghi ideali per la costituzione di una zona franca industriale: una vasta ed attrezzata superficie portuale sviluppatasi con la costituzione del polo petrolchimico di Augusta-Priolo-Melilli e l'immensa area territoriale in cui detto polo si è sviluppato negli scorsi decenni costituiscono le condizioni di partenza con le quali può instaurarsi non solo una politica industriale ed occupazionale efficace, ma anche la speranza di un risanamento ambientale ed urbanistico ormai non più procrastinabile.

Con l'articolo 1 si istituisce una zona franca industriale nel porto di Augusta. È indicata per intero la normativa comuni-

taria di riferimento. La proposta di delimitazione spetta alla regione siciliana.

Nell'articolo 2 sono dettate norme per la costituzione della società di gestione dell'area della zona franca. La normativa comunitaria sul punto lascia ampia libertà alle norme sussidiarie dei singoli Stati membri. Si è optato per la costituzione di una società inizialmente formata da azionisti pubblici (comune, regione, ente portuale e successivamente autorità portuale, Ministero delle finanze), ma si è prevista come possibile anche una successiva privatizzazione.

Il comma 2 detta i compiti della società: particolare significato hanno le previsioni della lettera c), relativa all'ammissione di lavorazioni industriali, rispetto alle quali spetta alla società la verifica non solo della compatibilità con la normativa comunitaria, ma anche una funzione di selezione in base ai criteri dettati dal comma 3 (impatto occupazionale, modernità delle tecnologie, tutela ambientale); grande importanza ha inoltre quanto previsto dalla lettera g) sulla funzione di controllo e di uniformazione alle procedure di controllo comunitarie.

L'articolo 3 raccoglie tutte le disposizioni agevolative per le imprese autorizzate ad operare nella zona franca. Oltre al richiamo alla legislazione già vigente, i cui benefici devono considerarsi aggiuntivi rispetto alle disposizioni dell'articolo, sono previsti: il differimento (sei mesi) del pagamento dei diritti doganali, un'imposta forfettaria sul reddito pari al 12 per cento, la completa detassazione degli utili reinvestiti nella zona franca per un periodo di venti anni. Nell'ultimo comma si opera una modifica all'articolo 129 del codice della navigazione allo scopo di ridurre i costi doganali per le navi in transito che sostino esclusivamente per imbarcare generi costituenti provviste o dotazioni di bordo destinate alle navi medesime. Con questa modifica si intende rendere i porti italiani maggiormente competitivi rispetto a quelli dei Paesi vicini ed in particolare i porti siciliani « più appetibili » rispetto al vicino scalo di Malta.

L'articolo 4 infine quantifica in 20 miliardi per il 2001 l'onere a carico dello Stato. La regione Sicilia concorrerà con fondi propri, riattivando una propria vecchia, e mai operante, legge (la n. 13 del 1950) destinata al finanziamento delle in-

frastrutture nelle zone franche che sarebbero dovute sorgere nell'isola. Si rammenta infatti che con legge del 1951 fu istituita una zona franca nel porto di Messina, ma tale disposizione non fu mai attuata.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Istituzione).*

1. Nel rispetto dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivo del codice doganale comunitario, e n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, in materia di applicazione del codice doganale, e delle successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la costituzione di una zona franca industriale nell'area portuale ed in talune zone ad essa limitrofe del comune di Augusta.

2. Alla delimitazione della zona franca di cui al comma 1 si provvede su proposta della regione Sicilia, sentito il comune di Augusta, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio estero, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La delimitazione costituisce il titolo per la modifica al Piano regolatore generale del comune di Augusta. La medesima procedura è adottata per le eventuali modifiche alla delimitazione.

## ART. 2.

*(Società di gestione).*

1. La regione Sicilia, il comune di Augusta, l'ente di gestione del porto ed il Ministero delle finanze costituiscono in quote paritarie una società per azioni cui sono demandati i compiti di indirizzo, di governo e di controllo della zona franca. Trascorsi cinque anni dalla costituzione della società è consentita la modifica della composizione delle quote e l'ingresso dei privati nel capitale sociale.

## 2. Spetta alla società:

a) la decisione autorizzatoria sulle richieste di insediamento e di realizzazioni di immobili nella zona franca da parte di imprese e società;

b) l'assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria alle imprese o società autorizzate;

c) la verifica della compatibilità delle lavorazioni industriali ammesse, con le disposizioni comunitarie e nazionali;

d) la costituzione di società miste o la partecipazione a consorzi di imprese aventi il fine di incrementare lo sviluppo della zona franca;

e) la stipula di convenzioni con imprese o enti pubblici per prestazioni di servizi finalizzati;

f) l'elaborazione dei dati sulla funzionalità e l'individuazione dei problemi ostativi allo sviluppo della zona franca;

g) la funzione di controllo, congiuntamente con il personale dell'amministrazione finanziaria, ivi compresa l'applicazione dei programmi europei di informatizzazione ed uniformazione delle dogane, nonché la verifica dell'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

3. Costituiscono criteri preferenziali per gli insediamenti industriali di cui alla lettera c) del comma 2 l'impatto occupazionale, il valore economico e la modernità delle tecnologie, la tutela ambientale.

## ART. 3.

*(Disposizioni agevolative per le imprese).*

1. Le imprese comunitarie operanti nella zona franca accedono ai benefici ed alle agevolazioni previste dalla legislazione nazionale per le aziende esportatrici, nonché ai benefici, alle agevolazioni fiscali e previdenziali previste dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia di

sviluppo del Mezzogiorno, e di incentivazione all'imprenditoria giovanile e femminile.

2. Per le merci immesse definitivamente nell'ambito doganale comunitario è consentito il differimento fino a sei mesi del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.

3. Per le imprese e le società operanti esclusivamente nella zona franca è applicata un'imposta forfetaria sul reddito pari al 12 per cento complessivo.

4. Gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nella zona franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali o locali, per un periodo di venti anni.

5. Nel primo comma dell'articolo 129 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nei confronti delle navi in transito che sostino esclusivamente per imbarcare generi costituenti provviste o dotazioni di bordo destinate alle navi medesime ».

#### ART. 4.

##### *(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante fondi propri della regione Sicilia di cui alla legge regionale 27 febbraio 1950, n. 13, e successive modificazioni, nonché mediante trasferimenti da parte dello Stato valutati in lire 20 miliardi per l'anno 2001.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0020230\*